

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE SARDEGNA

REGOLAMENTO INTERNO

Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio dell'Ordine dei Geologi della REGIONE con modalità telematica (teleconferenza-telepresenza).

Adottato con Delibera num. 21/2022 del 29/06/2022

Viste le Circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi:

- n. 446 del 27/03/2020
- n. 497 del 30/03/2022
- n. 502 del 27/05/2022

visto il parere favorevole espresso dalla competente Direzione Generale del Ministero della Giustizia sulla possibilità di adozione, anche dopo la conclusione del periodo emergenziale derivante dalla pandemia da Covid 19, di un regolamento interno volto a consentire lo svolgimento, in via ordinaria, delle riunioni degli organi degli Ordini Regionali – quali Enti territoriali decentrati - in videoconferenza o in modalità mista;

tenuto conto che sono considerati organi dell'Ordine dei Geologi della **REGIONE SARDEGNA** il Consiglio Regionale (art. 2 del "Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionale"), il Consiglio di Disciplina territoriale (Regolamento), le Commissioni consultive temporanee (art. 4 "Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali);

viene disposto il seguente Regolamento per lo svolgimento, in via ordinaria, delle riunioni degli organi dell'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, mediante il ricorso alla teleconferenza audio-video delle riunioni del Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna.
2. Ai fini del presente regolamento, per "*riunioni in modalità telematica*" nonché per "*sedute telematiche*", si intendono le riunioni del Consiglio dell'ORG che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - a. uno o più dei componenti del Consiglio partecipano a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video a distanza;
 - b. tutti i componenti del Consiglio partecipano a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'Ordine, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video.
3. Per strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video a distanza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone

situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni, oppure via internet in videoconferenza mediante Skype o simili).

Art. 2

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti in modalità esclusiva e protetta.
2. La partecipazione in modalità telematica alle riunioni del Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a. la riservatezza della seduta;
 - b. l'identificazione degli intervenuti, mediante riconoscimento audio/video;
 - c. la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri;
 - d. la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di completa parità, mediante una adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e dibattiti tra i partecipanti;
 - e. lo scambio di documenti e la visione di atti della riunione (mediante gli stessi strumenti telematici e/o lo scambio di mail e/o documenti su canali precedentemente definiti ed attivati);
 - f. la simultaneità nella espressione dei voti, in caso di ricorso alla votazione per le decisioni da prendere;
 - g. la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo) e - ove prevista - la segretezza dei loro contenuti.
 - h. approvazione del verbale.
3. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo idoneo allo scopo ed alla durata prevista della riunione telematica, purché le strumentazioni e gli accorgimenti tecnici adottati garantiscano la massima riservatezza e quindi il rispetto della disciplina, di livello interno ed europeo, sulla privacy, nonché di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento.
4. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti e documenti della riunione a tutti i partecipanti è comunque consentito, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata o di altri idonei sistemi di condivisione di files (ad es. cloud o tramite fax).

TITOLO II - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 3

La convocazione delle sedute di Consiglio da svolgersi con modalità telematica

1. La convocazione della riunione di Consiglio per la quale si intende far ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio tramite posta elettronica certificata, con espresso riferimento all'utilizzo di detta modalità.
2. Il Consiglio può essere convocato, in via d'urgenza e per giustificati motivi, anche senza il preavviso di tre giorni.
3. La convocazione della riunione riporterà l'esplicita indicazione del sistema telematico prescelto, il relativo link di collegamento, l'indicazione del giorno, dell'ora, l'indirizzo della sede fisica di riferimento, degli argomenti all'ordine del giorno e dello specifico strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza, nonché l'eventuale relativo link di collegamento in videoconferenza, di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto.
4. La convocazione della riunione di Consiglio che si intenda realizzare di presenza dovrà contenere, oltre a quanto previsto al precedente punto "3", anche l'indicazione di un termine entro il quale i

componenti del Consiglio debbono far pervenire all'Ordine eventuale richiesta di partecipare alla seduta in modalità telematica.

Art. 4

Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dal Consiglio per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si sia deciso di riservare la discussione collegiale in presenza fisica dei componenti del Consiglio stesso.
2. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una votazione a scrutinio segreto.

Art. 5

Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 2, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione e la contemporaneità delle decisioni.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
 - a. regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b. partecipazione della maggioranza dei componenti del Consiglio con la specificazione a verbale delle modalità di partecipazione;
 - c. raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta. La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza

Art. 7

Eventuali problemi tecnici di connessione

1. Nell'ipotesi in cui nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante il suo svolgimento si verificano problemi tecnici che non rendano possibile il collegamento in modo ottimale (p.es. efficienza/efficacia dell'audio-video in funzione della banda disponibile nel collegamento, etc.), si potrà – a discrezione del Presidente che deve valutare le circostanze concrete – comunque dare ugualmente corso alla riunione, quando il giudizio espresso dal Presidente sia almeno di adeguatezza dello strumento telematico di supporto (eventualmente ricorrendo ad accorgimenti tecnici di riduzione della banda necessaria).
2. Nell'ipotesi che la natura dei problemi tecnici sia tale da poter assicurare comunque la collegialità della riunione telematica, eventualmente anche a condizioni degradate (p.es. ricorso alla sola connessione voce, mediante altro mezzo telematico, etc.), si potrà dar corso, comunque, alla riunione fino alla eventuale risoluzione del problema e il ripristino delle normali condizioni di interattività della riunione stessa.

Art. 8

Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
 - a. l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
 - b. i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;

- c. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla validità della riunione e della sussistenza del numero legale;
 - d. la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - e. l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
 - f. le argomentazioni in sintesi esposte da ciascuno dei partecipanti alla riunione in merito ai diversi punti all'ordine del giorno;
 - g. il contenuto di ciascuna deliberazione formatasi sui diversi punti dell'ordine del giorno;
 - h. le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti del Consiglio, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
 3. Il verbale della riunione con modalità telematica deve essere preferibilmente approvato seduta stante; può essere approvato nella riunione di consiglio successiva su richiesta del Presidente.
 4. Il verbale della riunione con modalità telematica viene firmato con la firma digitale.

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore nello stesso giorno di approvazione ed ha immediata esecuzione.